

DELIBERAZIONE 3 GIUGNO 2026
196/2026/R/EEL

DETERMINAZIONI SULLE ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE IN RELAZIONE AGLI IMPIANTI INTERESSATI NON ESSENZIALI DI CER S.R.L., INCLUSI NEL PROGRAMMA DI MASSIMIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5BIS DEL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 14

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1389^a riunione del 3 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto-legge 14/22);
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: decreto-legge 13/23);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/2000);
- l'atto di indirizzo del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito anche: Ministro) 1° settembre 2022, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 37645, del 2 settembre 2022 (di seguito: Atto di indirizzo 1° settembre 2022);
- l'atto di indirizzo del Ministro 31 marzo 2023, prot. Autorità 21940, del 3 aprile 2023 (di seguito: Atto di indirizzo 31 marzo 2023);
- l'atto di indirizzo del Ministro 5 luglio 2023, prot. Autorità 45523, del 6 luglio 2023;

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 374/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2024, 168/2024/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 229/2025/R/eel;
- la comunicazione di CER S.r.l. (di seguito anche: CER) del 19 settembre 2024, prot. Autorità 66403, del 20 settembre 2024 (di seguito: prima comunicazione CER);
- la comunicazione di CER del 1° ottobre 2024, prot. Autorità 68935, di pari data (di seguito: seconda comunicazione CER);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 6 agosto 2025, prot. Autorità 55773, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna del 1° dicembre 2025, prot. Autorità 83938, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo *5bis*, comma 1, del decreto-legge 14/22 prevede che, al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possano essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza, e che dette misure possano essere adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro;
- l'articolo *5bis*, comma 2, del decreto-legge 14/22 stabilisce, tra l'altro, che, in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1:
 - Terna predisponga un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone od olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili (di seguito anche: programma di massimizzazione);
 - l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai citati impianti;
- ai sensi dell'articolo *5bis*, comma 4:
 - il programma di massimizzazione può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del

decreto legislativo 387/03, fermo restando quanto disposto in materia autorizzativa dal comma 3 del citato articolo *5bis*;

- la predetta deroga è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi;
- fermo restando che l'erogazione dei menzionati incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio degli impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1;
- l'articolo *5bis*, comma 6, prevede che, sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1, non sia riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica del programma di massimizzazione.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con l'Atto di indirizzo 1° settembre 2022, il Ministro ha, tra l'altro, richiesto:
 - a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione di cui all'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22;
 - all'Autorità di definire le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione (di seguito: impianti interessati), nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili;
- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l'Autorità ha definito, ai sensi del combinato disposto dell'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22 e dell'Atto di indirizzo 1° settembre 2022, i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti interessati; le disposizioni della menzionata deliberazione trovano applicazione per gli impianti interessati rilevanti;
- il comma 4.3 della deliberazione 430/2022/R/eel (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 430/2022/R/eel) stabilisce che al termine del periodo di massimizzazione l'utente del dispacciamento titolare di un impianto interessato non essenziale possa richiedere la reintegrazione dei costi fissi del medesimo impianto, a condizione che i suddetti costi:
 - a) siano direttamente riconducibili all'impianto considerato;
 - b) risultino strettamente necessari a sostenere l'esercizio dell'impianto nel periodo di massimizzazione;
 - c) siano effettivamente sostenuti nel periodo di massimizzazione;

- d) non attengano a capitale investito prima del periodo di massimizzazione;
- e) con riferimento all'intero periodo di massimizzazione, non risultino già integralmente coperti dall'eventuale differenza positiva tra ricavi e costi variabili dell'impianto, determinata conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi;
- il comma 4.4 prevede, altresì, che qualora l'utente del dispacciamento di un impianto eserciti la facoltà di cui al comma 4.3, il corrispettivo di reintegrazione dei costi (di seguito anche: Corrispettivo) sia determinato applicando le disposizioni della deliberazione 111/06 richiamate, con modifiche e integrazioni, nel medesimo comma 4.4 e facendo salve le condizioni di cui al comma 4.3 per il riconoscimento dei costi fissi;
- l'articolo 7 prevede che Terna pubblichi l'elenco degli impianti interessati, la data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 e il termine della medesima applicazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in occasione della pubblicazione della prima versione dell'elenco degli impianti interessati, Terna ha indicato il giorno 19 settembre 2022 come data di decorrenza dell'applicazione del primo programma di massimizzazione;
- in data 31 marzo 2023, Terna ha reso pubblicamente nota la conclusione del primo programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22;
- dopo l'adozione dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023 da parte del Ministro, che ha fatto seguito all'Atto di indirizzo 1° settembre 2022, Terna, in data 1° aprile 2023, ha reso pubblicamente noti i punti salienti dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023, che ha previsto, tra l'altro, di continuare il programma sino al 30 settembre 2023;
- nell'aprile 2023, inoltre, è stato modificato l'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 in sede di conversione del decreto-legge 13/23, prevedendo che il programma di massimizzazione potesse includere anche impianti alimentati da biomassa solida;
- nel maggio 2023, Terna ha comunicato il secondo programma di massimizzazione e l'elenco degli impianti di produzione interessati, includendo anche impianti rilevanti non essenziali alimentati prevalentemente da biomasse solide, tra cui gli impianti Airasca_2 e Termoli 2 di CER;
- il secondo programma di massimizzazione si è definitivamente concluso in data 30 settembre 2023.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento di un impianto interessato non essenziale è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione corredata da un bilancio riclassificato; secondo quanto previsto dal comma 4.4, lettera r), detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento; qualora i conti di quest'ultimo non siano

soggetti a revisione contabile, i citati documenti sono accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante dell'impresa e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del d.P.R. 445/2000;

- con la prima comunicazione CER e con la seconda comunicazione CER, CER ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea, rispettivamente, per gli impianti Airasca_2 e Termoli 2 in relazione al periodo dal 15 maggio 2023 al 30 settembre 2023, in cui gli impianti sono stati inclusi nel programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 (di seguito, anche: periodo di massimizzazione); per ciascun impianto, tale documentazione è stata accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante di CER, che ne attesta la conformità alla disciplina di riferimento;
- il comma 4.4, lettera u), prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nella documentazione contabile rilevante per la determinazione del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 430/2022/R/eel;
- con la prima comunicazione Terna, l'omonima società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da CER nei documenti contabili rilevanti per la determinazione del Corrispettivo per ciascuno degli impianti Airasca_2 e Termoli 2, sia stato determinato conformemente alla disciplina di cui alla deliberazione 430/2022/R/eel;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione di ciascuno dei menzionati impianti, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato dall'utente interessato nella documentazione contabile di consuntivo e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 4.4, lettera o), prevede che i costi fissi di un impianto interessato non essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il valore medio storico di indisponibilità relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello considerato sia inferiore al minor valore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno medesimo e la percentuale di indisponibilità nei giorni del periodo di massimizzazione nello stesso anno;
- con la seconda comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibili all'Autorità i dati sulle indisponibilità per la determinazione dei costi fissi rilevanti per il calcolo del Corrispettivo; dai dati emerge che si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi ex comma 4.4, lettera o), con riferimento sia all'impianto Airasca_2 sia all'impianto Termoli 2.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire i corrispettivi di reintegrazione relativi agli impianti interessati non essenziali Airasca_2 e Termoli 2 per il periodo di massimizzazione, utilizzando i dati

- di consuntivo di cui, rispettivamente, alla prima comunicazione CER e alla seconda comunicazione CER, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo per ciascuno dei menzionati impianti, adottare i corrispondenti importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell'energia;
 - i ricavi *ex* commi 65.2 e 65.3.3 della deliberazione 111/06;
 - i ricavi *ex* comma 64.8 della deliberazione 111/06;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
 - con riferimento a ciascuno dei citati impianti, riconoscere costi fissi inferiori a quelli indicati da CER, riducendoli:
 - a) della parte dei costi fissi di capitale che non risulta conforme alle disposizioni del comma 4.3, lettera d), in quanto attinente a capitale investito in data antecedente all'avvio del periodo di massimizzazione relativo all'impianto considerato;
 - b) in ragione dell'eccesso di indisponibilità, ai sensi del comma 4.4, lettera o), a valle della decurtazione di cui alla precedente lettera a)

DELIBERA

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca a CER S.r.l., nei termini indicati in premessa, con riferimento agli impianti Airasca_2 e Termoli 2 e per il periodo di massimizzazione, i corrispettivi di reintegrazione dei costi i cui importi sono rispettivamente indicati nell'Allegato A e nell'Allegato B;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 30 giugno 2026;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A e dell'Allegato B, a Terna S.p.A. e a CER S.r.l.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A e dell'Allegato B, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua